

Decisione n° 11 del 04.08.2015

OGGETTO:

Società a r.l. (OMISSIS) / Comune di (OMISSIS) – Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA l'istanza del 12.06.2015, acquisita al protocollo di questo Ufficio in data 17.06.2015 al n. 1732, con la quale l'Avv. (OMISSIS), in nome e per conto della Società a r.l. (OMISSIS), ha richiesto al Difensore civico regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del rifiuto tacito opposto dall'Amministrazione Comunale di (OMISSIS) relativamente alla richiesta di accesso volta ad ottenere la visione ed estrazione copia dei contratti di utenza con le compagnie erogatrici di energia elettrica e gas, in relazione al contratto per l'affidamento in gestione, stagione estiva 2012, del Parco Comunale e dell'annesso complesso sportivo sito a (OMISSIS).

RILEVATO che l'Avv. (OMISSIS) ha inoltrato la suddetta domanda di accesso al fine di tutelare gli interessi della Società a r.l. (OMISSIS) anche nel procedimento avanzato dal Comune di (OMISSIS) dinanzi il Giudice di Pace di (OMISSIS), al fine di emettere ingiunzione di pagamento nei confronti della Società a r.l. (OMISSIS);

RILEVATO che a seguito di una prima richiesta di accesso inoltrata dall'istante in data 28.04.2015 a mezzo PEC al Comune di (OMISSIS), lo stesso Ente non forniva alcun riscontro, con conseguente formazione del c.d. silenzio tacito;

VISTA la nota prot. n. 0001757 FL 201511409 del 19.06.2015, con la quale lo Scrivente, prima di esaminare nel merito la questione, ha chiesto all'Amministrazione Comunale, di fornire le ragioni ostative all'accoglimento della richiesta d'accesso, assegnando un termine di 20 gg dal ricevimento della stessa per la formulazione delle richieste motivazioni;

PRESO ATTO che il suddetto Ente non ha fornito riscontro nel termine sopra assegnato.

RITENUTO, pertanto, che, nel caso di specie, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per ottenere l'accesso agli atti in questione, secondo il disposto di cui all'art. 22 della L. n° 241/90 e che tutta la documentazione richiesta è collegata strumentalmente alla situazione giuridicamente rilevante che si intende tutelare.

EVIDENZIATO inoltre che, per effetto dell'art. 25, comma 4, della L. n° 241/90 il Difensore civico regionale, qualora ritenga illegittimo il rifiuto, lo comunica al richiedente e all'Autorità disponente, con l'effetto che, ove questa non emani un provvedimento confermativo del diniego, entro 30 giorni dal ricevimento del presente atto, l'accesso si intende consentito;

Tutto ciò premesso

DECIDE

1. di accogliere la richiesta di riesame presentata dall'Avv. (OMISSIS), in nome e per conto della Società a r.l. (OMISSIS), in qualità di soggetto interessato, in merito al rifiuto tacito dell'Amministrazione Comunale di (OMISSIS), relativamente all'istanza presentata in data 28.04.2015 ed intesa ad ottenere copia della documentazione come specificata in epigrafe;
2. di comunicare il presente atto, a norma dell'art. 25 comma 4 della L. n° 241/90 e successive modifiche e integrazioni, al ricorrente e all'Amministrazione Comunale di (OMISSIS);
3. di informare che l'eventuale provvedimento confermativo del diniego, da parte del suddetto Ente, deve essere tempestivamente trasmesso con lettera raccomandata A.R. all'interessato e allo scrivente, ai fini della decorrenza dei termini di cui al comma 5 del predetto articolo.

Il Difensore civico regionale
F.to Avv. Nicola Sisti

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n° 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al capo V artt. 22-28 della L. 07.08.1990, n° 241 e s.m. e i.